



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA di SASSARI

SINDACO

Ordinanza N. 15 del 18/04/2021

Oggetto: Misure urgenti di contrasto alla diffusione del Covid19. Sospensione dell'attività in presenza di tutte le classi dell'Istituto Scolastico Comprensivo, chiusura del micronido Comunale e di parchi ed aree gioco Comunali dal 19/04/2021 al 2/05/2021

IL SINDACO

Visto/i:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis e dell'art. 4;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»»;
- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamate le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in materia di contenimento di emergenza epidemiologica;

Visto il D.P.C.M. 2 Marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»>>

Vista la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09 Aprile 2021 che individua la regione Sardegna tra le aree caratterizzate da “massima gravità e da un livello di rischio alto” (c.d. «zona rossa»), applicando, di conseguenza, ad essa, per un periodo di quindici giorni, *le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto- legge 1° Aprile 2021, n. 44;*

Dato atto che l'Istituto Superiore di Sanità nello studio del 19/02/2021 certifica che all'interno del Territorio Nazionale vi è la presenza della cosiddetta variante denominata VOC 202012/01 e che tale variante risulta altamente più contagiosa rispetto al ceppo originario;

Considerato che all'interno del territorio Comunale, rispetto alle ultime rilevazioni, si è verificato un incremento importante e sensibile dei soggetti positivi e che i casi di positività al Covid 19 ammontano a n.58;

Vista la nota trasmessa dall'Ats di Olbia in data 17/04/2021, assunta al protocollo generale dell'ente con nota n. 4395 del 17/04 2021 che testualmente recita “[...] **Visto l'incremento dei casi (58) positivi in meno di dieci giorni, riconducibili a un cluster scolastico[...], [...] ritengo sia necessario il ricorso alle lezioni a distanza per almeno 15 giorni a partire dal 19.**

Si ritiene inoltre assolutamente necessario che venga raccomandato il distanziamento sociale e se possibile anche familiare, inoltre la chiusura dei parchi e le aree di gioco”[.].

Sentito il Dirigente Scolastico;

Considerato quanto disposto dal D.L. 31.3.2021 n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.79 del 01-04-2021, efficace fino al 30 aprile 2021:

- **Art. 2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni Ordine e Grado**
–**comma 1** – “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”;

Rilevato che il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa e nell'articolo 32 della legge 833/1978;

Ritenuto, pertanto, che:

- Sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per la salute pubblica;
- In particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;
- Si rende necessario disporre, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso, l'adozione di misure specifiche per il Comune di San Teodoro seguendo le indicazioni pervenute dall'ATS;
- Il caso specifico è da ritenersi eccezionale e straordinario dovuto alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

1. La sospensione di tutte le attività in presenza per tutte le classi dell'intero plesso scolastico denominato "Istituto Comprensivo San Teodoro" a far data da lunedì 19/04/2021 fino a domenica 2/05/2021;
2. La chiusura immediata del Micro Nido Comunale a far data da lunedì 19/04/2021 fino a domenica 2/05/2021;
3. La chiusura immediata di tutti i parchi pubblici e cosiddette "aree gioco" all'interno di tutto il territorio Comunale a far data da lunedì 19/04/2021 fino a domenica 2/05/2021;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro e la sua trasmissione, mediante PEC, al Prefetto di Nuoro, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Teodoro, alla Cooperativa l'Oleandro, alla Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro e alla Polizia Locale.

L'eventuale revoca del presente provvedimento nel caso in cui dovesse mutare la situazione epidemiologica in corso;

Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Compagnia Barracellare e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza;

Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il Sindaco

San Teodoro, 18/04/2021

Dott.ssa DERETTA RITA